Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/ 43175 **/ 11-12-5** **Roma, li** 29 SET. 2010

Allegati 1

OGGETTO: Provvedimento riguardante i "criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi di funzione dirigenziale generale".

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

°°°°°°°°°

Si trasmette, per l'informazione di codeste OO.SS., lo schema di provvedimento riguardante i criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale.

In proposito, si rappresenta che, al fine di assicurare la certezza delle posizioni giuridiche di più elevato livello e di garantire la continuità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, si è ritenuto di procedere in via immediata per tale tipologia di personale, rinviando a separato atto l'individuazione dei citati criteri per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali di livello non generale. Per questi ultimi sono in corso i necessari adempimenti istruttori con gli organi tecnici dell'Amministrazione, esauriti i quali, sarà data la prevista informazione a codeste OO.SS..

DI ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Claudio GRAZIANO)

FLP DIFESA
Coordinamento Nazionale
Data 1.10.2010
Prot. N. 0130.CDN.2

Il Ministro della Difesa

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 19 dello stesso, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato";

Visto il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, con cui è stato emanato il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica";

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 31 gennaio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2006, reg. 4, foglio 266, concernente l'istituzione del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2006 n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa;

Visti i CCCCNNLL della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 e quadriennio 2006-2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 19 dicembre 2007, recante raccomandazioni in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;

Visto il decreto del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, recante linee d'indirizzo concernenti i criteri generali per l'attuazione, nei confronti del personale civile, compreso quello dirigenziale, dell'articolo 72 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerata in particolare, la necessità di assicurare la certezza delle posizioni giuridiche di più elevato livello e la più efficace attuazione dell'indirizzo politico, nonché di garantire la continuità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuto pertanto, di dover procedere in via immediata alla definizione di criteri e procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale, rinviando a separato atto l'individuazione dei citati criteri per quanto riguarda gli incarichi di livello dirigenziale non generale, per i quali occorre pervenire ad un testo coordinato tra i competenti organi delle diverse aree in cui è articolato il Ministero della difesa, ivi compresi quelli della Giustizia militare;

Ritenuto inoltre, di elaborare i citati criteri concernenti gli incarichi dirigenziali di livello generale secondo i principi stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dall'articolo 20 del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, tenendo, altresì, conto dell'importanza della valutazione e valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato altresì, che, al fine di perseguire i menzionati livelli di efficienza ed efficacia, occorre procedere tenendo conto del peculiare ordinamento dell'amministrazione della Difesa, riconosciuto dalla vigente normativa;

Informate le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale ai dirigenti destinatari del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, nonché per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Principi generali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale viene disposto per le esigenze di servizio al fine di assicurare la più efficace attuazione dell'indirizzo politico ed il miglior funzionamento delle strutture per il perseguimento dei fini istituzionali propri dell'Amministrazione.

Art. 3
Pubblicità delle posizioni dirigenziali di livello generale

1. L'Amministrazione, ai fini di quanto disposto dall'art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 20, comma 10, del CCNL per il personale dirigente dell'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, cura la pubblicità ed il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali di livello generale vacanti e degli incarichi conferiti, tramite la pubblicazione di tali dati sul proprio sito internet istituzionale, per una durata non inferiore a dieci giorni.

Art. 4
Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale è effettuato sulla base dei criteri di carattere generale di seguito indicati:
   - natura dell'incarico che si intende attribuire e caratteristiche degli obiettivi prefissati ad esso connessi, tenendo anche conto della circostanza che gli incarichi dirigenziali di livello generale garantiscono la diretta attuazione dell'indirizzo politico, soprattutto per quanto riguarda le posizioni inserite negli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché quelle disciplinate dall'art. 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo. In tale contesto, in relazione all'incarico da conferire ed alla durata dello stesso, potranno anche essere valutate le prospettive di ritorno per l'Amministrazione in termini di investimento professionale;
   - attitudini e capacità professionali del dirigente, valutate anche con riferimento alla coerenza con gli obiettivi generali dell'Amministrazione, nonché agli esiti delle valutazioni dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;

Il Ministro della Difesa

- professionalità acquisita in incarichi dirigenziali, precedentemente ricoperti presso il Ministero della difesa, anche di livello non generale, tenuto conto in tale ultimo caso preferibilmente di quelli più elevati secondo la graduazione dei posti di funzione dirigenziale;
- esperienze di direzione eventualmente maturate in altre pubbliche amministrazioni, o all'estero, oppure nel settore privato, purché attinenti all'incarico da conferire;
- garanzia di effettiva condizione di pari opportunità.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1, è possibile procedere, in relazione ai posti disponibili, ad una rotazione degli incarichi in funzione della più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, nonché dello sviluppo della professionalità dei dirigenti.

3. Per gli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – per il cui conferimento occorre previamente verificare il rispetto del limite percentuale previsto dalla normativa vigente – si tiene, in particolare, conto dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di direzione acquisite, inerenti all'oggetto dell'incarico da conferire.

4. Il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, del citato d.lgs. n. 165/2001, è effettuato, nel rispetto del prescritto limite percentuale, previa verifica dell'indisponibilità di professionalità idonee nei ruoli dell'Amministrazione, secondo i criteri di cui alla citata norma, tenendo in particolare considerazione la comprovata qualificazione professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate anche in altri contesti.

5. Il conferimento, ovvero il rinnovo, degli incarichi dirigenziali di livello generale viene disposto tempestivamente, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Art. 5
Rinnovo dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 20, comma 5, del CCNL per il personale dirigente dell'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono rinnovabili, salvo che siano imputabili al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso le risultanze dei vigenti sistemi di valutazione del personale dirigenziale generale, con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Art. 6
Revoca dell'incarico

1. L'incarico dirigenziale di livello generale può essere revocato, nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.7
Risoluzione consensuale del contratto

1. È fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale del contratto, qualora si manifesti l'esigenza prioritaria di destinare il dirigente ad altro incarico.

Art. 8
Procedura per il conferimento degli incarichi

1. La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale si articola nelle seguenti fasi:
   a) l'Amministrazione, tramite la Direzione generale per il personale civile, rende conoscibili le vacanze di organico delle posizioni dirigenziali di livello generale con le modalità previste dall'art. 3, anche anteriormente all'evento e al termine certo dal quale il posto si renderà vacante, per garantire la continuità dell'azione amministrativa. Sono fatti salvi i casi eccezionali che comportano l'urgente necessità ovvero la particolare esigenza di celerità di procedere immediatamente al conferimento dell'incarico al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e la continuità e funzionalità delle strutture;
   b) i dirigenti interessati, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione di cui all'art. 3, possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale, mediante istanza alla Direzione generale per il personale civile, corredata da curriculum;
   c) la documentazione di cui alla lettera b) è immediatamente trasmessa al Ministro, direttamente ovvero, per gli incarichi dell'area di competenza, tramite il Segretario generale della difesa;
   d) il Ministro, ai fini delle prescritte motivate proposte di conferimento degli incarichi, opera la propria scelta, effettuando la relativa valutazione sulla base dei criteri generali di cui all'art. 4, su indicazione del Segretario Generale della difesa per l'area di sua competenza, ovvero, per l'attribuzione dell'incarico di Vice Segretario generale della difesa, sentiti il Segretario generale della difesa ed il Capo di Stato Maggiore della difesa.

Art. 9
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti norme in materia di pubblico impiego ed il vigente CCNL del personale dirigente dell'Area I.

Roma,

IL MINISTRO
Ignazio La Russa

Il Ministro della Difesa